



Arcidiocesi di Monreale

Servizio Diocesano Insegnamento Religione Cattolica

REGOLAMENTO DIOCESANO

**PER LA GESTIONE
DELL'ORGANICO DEGLI IdR
PER LA DEFINIZIONE
DEGLI ELENCHI MERITORI
PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'INSEGNAMENTO**



Arcidiocesi di Monreale

Servizio Diocesano Insegnamento Religione Cattolica

Titolo I: GENERALITÀ

Art. 1 Istituzione e fine

Nell'ambito della Curia Arcivescovile di Monreale è istituito il Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).

Fine dell'Ufficio è:

- 1° la collaborazione e la cooperazione con l'Ufficio Nazionale e Regionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Siciliana
- 2° il costante dialogo della Curia diocesana con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), con l'Ufficio Ambito Territoriale di Palermo e le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli Istituti di ispirazione cattolica
- 3° la formazione permanente degli Insegnanti di Religione (IdR)
- 4° la gestione nel territorio della Diocesi dell'organico degli IdR secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2 l'Ufficio IRC

è costituito da:

- il Direttore**, che nominato dall'Ordinario diocesano su delega dirige l'Ufficio. Cura i rapporti con le istituzioni scolastiche per ciò che concerne l'assegnazione incarico degli IdR negli istituti scolastici.
- il Segretario**, che svolge tutto il lavoro di segreteria e di archivio, e provvede a quanto necessario nei rapporti con le scuole relativamente a incarichi e supplenze. È nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Direttore per un triennio rinnovabile una sola volta.
- il Gruppo di Collaboratori** per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado. Esso ha funzione di consulenza circa le attività di formazione iniziale e di aggiornamento degli IdR, di proposta e verifica delle attività dell'Ufficio, in particolare per ciò che concerne gli elenchi di merito di cui al Titolo III, nonché l'analisi e la valutazione degli eventuali ricorsi sugli stessi. È nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta del Direttore per un triennio rinnovabile. È composto da 8 membri, 4 di ruolo e 4 incaricati due per ogni ordine e grado scolastico, Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado.

Titolo II: ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Art. 3 Si accede all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado con il possesso congiunto del titolo di studio previsto dalla normativa corrente¹ e del decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano.

Art. 4 Titoli di studio

I titoli di studio previsti dall'accordo tra Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sono:

a) *Per l'insegnamento nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado:*

- 1° il dottorato in Teologia o altra disciplina ecclesiastica conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede;
- 2° la licenza in Teologia o altra disciplina ecclesiastica conferita da facoltà approvata dalla Santa Sede;
- 3° il baccellierato in Teologia o altra disciplina ecclesiastica conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede;
- 4° l'attestato del compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- 5° la Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
- 6° il diploma in Scienze Religiose (corso triennale) rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla CEI, solo se congiunto con laurea civile.

b) *Per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria:*

- 1° tutti i titoli di cui alla lettera a);
- 2° il diploma in Scienze Religiose (corso triennale) rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla CEI;
- 3° per i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e i membri di un Istituto di vita consacrata, l'attestato di studi richiesto per la loro condizione nell'ordinamento ecclesiastico che li riguarda;
- 4° per casi particolari, anche un diploma di Cultura Religiosa rilasciato da una Scuola di Formazione Religiosa o l'attestato di positiva partecipazione ad un corso ad essa equipollente (cf. Delibera 42 bis della CEI).

¹ Compreso quanto previsto dal Decreto 24 CFU del 10/08/2017

Art. 5 Insegnamento della Religione Cattolica da parte di insegnanti di altre materie curriculari

Il mandato di insegnare Religione Cattolica a insegnanti curriculari della Scuola dell'Infanzia e a quella Primaria sia statale che paritaria, che ne abbiano inoltrato domanda al Dirigente Scolastico nei termini previsti dalla normativa vigente,² sarà affidato dopo il superamento di un esame scritto e orale tendente a verificare adeguate conoscenze contenutistiche e specifica competenza didattico-pedagogica.

Anche nel caso che detto insegnante curricolare dovesse vantare un precedente titolo d'idoneità all'IRC, il mandato di insegnamento di Religione Cattolica, non può avvenire automaticamente, sarà sempre affidato dall'Ufficio previa verifica dell'effettivo perdurare dell'idoneità.

Art. 6 Decreto di idoneità

Il decreto di idoneità garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'IdR. Viene emesso formalmente dall'Ordinario Diocesano ai sensi dei canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (CDC), che ne fissa le condizioni costitutive, ossia *la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica*.³

Spetta all'Ufficio IRC presentare all'Ordinario la richiesta del Decreto di idoneità per gli aspiranti IdR. Per questa ragione esso è deputato al controllo e alla certificazione delle suddette condizioni anche attraverso opportune testimonianze, fatte pervenire per iscritto e in via riservata, tra cui principalmente quella del parroco.

Art. 7 Retta dottrina

In via di principio, la conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa adeguata all'insegnamento scolastico, avuta attenzione alla dimensione religiosa della storia e cultura locale, è garantita dal Titolo di studio.

Sarà cura dell'Ufficio IRC assicurare l'effettivo e perdurante possesso di tale requisito mediante periodici corsi di aggiornamento e riqualificazione.

² Qui si richiama anche la CM 374/98, nella quale si precisa che ogni nuova richiesta di disponibilità può essere presentata unicamente all'inizio di nuovo ciclo didattico.

³ Il Decreto di idoneità fa anche parte della normativa civilmente accolta: «L'insegnamento della Religione Cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità, riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa vigente» (DPR 1985 e DPR 1990).

Art. 8 Testimonianza di vita cristiana

Si tratta di un requisito che per sua natura è soggetto a verifica continuata nel tempo. È in ogni caso indispensabile che ogni IdR abbia ad offrire sempre, e in particolare durante gli anni del suo insegnamento, un'immagine di sé coerente con la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

Art. 9 Abilità pedagogica

§1. La competenza pedagogica, metodologica e didattica, adeguata al grado di ciascuna scuola viene attestata dall'Ufficio IRC, previo il superamento di una prova di esame. Eventuali esperienze di tirocinio nelle scuole sono anche previste dalle vigenti indicazioni ministeriali.

§2. Presentata all'Ufficio IRC la domanda per l'abilitazione didattica, gli aspiranti sosterranno, per uso interno dell'ufficio stesso, un esame scritto e/o orale correlato al grado di scuola. Di esso l'Ufficio rilascerà regolare attestato, comprensivo del punteggio conseguito che verrà cumulato con quello degli altri titoli da essi vantati nell'apposito elenco di merito.

§3. Le abilitazioni didattiche eventualmente conseguite nel prosieguo degli anni, in quanto costituiscono riconoscimento pubblico di competenza pedagogica e didattica, danno diritto di precedenza sui non abilitati del medesimo grado di abilitazione.

§4 Al direttore dell'Ufficio è riconosciuta la facoltà di riconoscere o meno l'abilitazione didattica conseguita in altre diocesi, fatti gli opportuni accertamenti circa le modalità del relativo conseguimento.

Titolo III: ELENCHI DI MERITO

Art. 10 Definizione

§1. Le domande di IRC nell'Arcidiocesi o di trasferimento interno ad essa vengono elencate secondo un ordine di priorità di attesa, detto Elenco di merito, che tiene conto del punteggio assegnato ai titoli di studio o ad altri conseguiti per corsi riconosciuti di aggiornamento e simili e al numero degli anni scolastici e/o dei giorni di insegnamento. Esiste un Elenco di merito per ogni ordine e grado scolastico.

§2 È interesse dell'aspirante docente far pervenire tempestivamente all'Ufficio IRC copia, vidimabile dal Segretario, degli atti originali attestanti i propri titoli di studio e di ogni altro documento utile al corretto inserimento dello stesso nel competente Elenco di merito.

Art. 11 Elenchi di merito della Diocesi di Monreale

Gli Elenchi di merito della diocesi di Monreale sono articolati come segue:

a) *Elenco per la Scuola dell'Infanzia e Primaria*

- 1° Fascia A: tutti i docenti di ruolo
- 2° Fascia B: docenti in possesso di titolo specifico
- 3° Fascia C: docenti non in possesso di titolo specifico
- 4° Fascia D: docenti fuori diocesi

b) *Elenco per la Scuola Secondaria di primo e di secondo grado*

- 1° Fascia A: tutti i docenti di ruolo
- 2° Fascia B: docenti in possesso di titolo specifico
- 3° Fascia C: docenti non in possesso di titolo specifico
- 4° Fascia D: docenti fuori diocesi

Art. 12 Valore degli elenchi di merito

Gli elenchi di merito hanno carattere pubblico, sebbene ad uso esclusivo dell'Ufficio, e costituiscono il criterio principale per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR.

A tale criterio solo l'Ordinario diocesano, che di regola è tuttavia tenuto a servirsene, può derogare per motivi di carattere strettamente pastorale.

Art. 13 Punteggio

Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio attribuirà punteggio ai seguenti Titoli e Servizi:

a) ***Titolo di studi teologici*** secondo la seguente graduatoria (unico conteggiato: il più favorevole):

- Dottorato in Teologia
- Licenza teologica specializzata
- Baccellierato in Teologia
- Corso teologico seminaristico
- Laurea magistrale in Scienze Religiose

b) *Voto del titolo teologico*

- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Bene probatus
- Probatus

c) ***Titolo accademico civile, laurea breve***

Titolo accademico civile, laurea specialistica
Voto dell'Esame d'idoneità

d) ***Servizio prestato come IdR (incarichi e supplenze)***

Titoli di cui al § 4 b) comma 3°
Titoli di cui al § 4 b) comma 4°

e) ***Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ufficio IRC o dalla CESi o dalla CEI.***

Titolo IV: GLI INCARICHI

Art. 14 Assegnazione e conferma della sede

§1 Di norma le assegnazioni ai posti disponibili d'insegnamento sono effettuati secondo l'ordine indicato dagli elenchi di merito, tenendo, ove possibile, conto delle preferenze espresse dagli insegnanti.

§2 Ciascun insegnante, ai fini della conferma nel posto, è considerato per quanto possibile incaricato in una sola scuola, nella quale egli stesso conserverà, se possibile e finché sarà possibile, la nomina ottenuta nell'anno precedente e vi beneficerà, nel caso in cui non fruisca del carico orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi.

§3 L'Ufficio IRC provvede, quando necessario e d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, alla proposta di nomina degli IdR di ruolo per la sede in ruolo secondo il criterio dettato dall'elenco di merito dell'Ufficio IRC.

Art. 15 Mobilità nell'Arcidiocesi

§1 Ogni IdR ha diritto di chiedere trasferimento dalla propria sede di ruolo o da quella principale del proprio incarico ad altra sede di servizio.

§2 I trasferimenti, nel caso che si disponga di una cattedra resasi libera, saranno effettuati con riferimento alla posizione dei singoli richiedenti nell'elenco di merito, tenuta anche presente la possibilità che si rendano necessari completamenti di orario dipendenti dalle ore disponibili o da esigenze e obiettive difficoltà organizzative.

Art. 16 Mobilità di IdR provenienti da altre diocesi

§1 Gli IdR, incaricati a tempo indeterminato (di ruolo) in altra diocesi, ma residenti nella diocesi di Monreale, purché in tempo utile abbiano presentato all'Ufficio IRC domanda di trasferimento concordata con il Dirigente Scolastico Regionale, saranno accettati in misura della disponibilità di posti.

§2 Gli IdR provenienti da altra Diocesi, nella quale abbiano svolto incarico a tempo determinato (non di ruolo) per almeno quattro anni e risiedano a Monreale da almeno un anno, potranno concorrere all'assegnazione di incarico di docenza nei limiti di un monte ore assegnabili pari al 5% di quelle realmente disponibili dopo avere espletato, nell'ordine, le operazioni di utilizzazione e i trasferimenti del personale già in servizio. Si intende che gli IdR di cui in questo paragrafo concorreranno dalla posizione loro spettante negli elenchi di merito, conteggiando anche il punteggio degli anni di incarico, escluse le supplenze.

Art. 17 Carico orario di insegnamento

§1 Il carico orario settimanale di insegnamento degli IdR è pari a ventiquattro ore nella scuola dell'Infanzia (ventiquattro per lezioni e un'ora da considerare a disposizione); a ventidue ore nella scuola Primaria (più due ore destinate alla programmazione); a diciotto ore nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado.

§2 Come previsto dalla legge, sarà posta ogni cura perché ad ogni insegnante sia assicurato un carico orario pari a quello previsto per l'ottenimento della normale progressione economica.

§3 Ove in una scuola non dovesse darsi sufficiente disponibilità di ore, saranno assegnati posti di insegnamento di consistenza ridotta. Agli insegnanti immessi in ruolo, dovrà comunque essere garantito l'orario di cattedra completo secondo le normative vigenti.

§4 Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale, gli eventuali incrementi di orario saranno attribuiti secondo l'ordine di iscrizione nel proprio elenco di merito.

§5 Se in una stessa scuola dovesse darsi contrazione di ore, la condizione di soprannumerarietà totale o parziale che ne verrebbe a derivare gli IdR verrà vagliata secondo l'elenco di merito dell'Ufficio. Sempre secondo lo stesso criterio, prima dell'eventuale trasferimento a nuovo incarico, all'insegnante risultante soprannumerario viene riconosciuto il diritto a partecipare alla "procedura di utilizzazione" totale o parziale.

§6 L'insegnante a cui per il completamento dell'orario di cattedra siano state conferite, in aggiunta alle ore assegnate nella scuola principale, altre ore in una o più scuole diverse, conserverà, ai fini della conferma annuale, l'incarico nella prima scuola. Al contrario, le ore conferite in altra scuola a completamento delle ore di cattedra non danno diritto nell'anno scolastico successivo alla conferma dell'incarico presso quest'ultima scuola: di fatto per esigenze organizzative la consistenza e l'ubicazione dell'incarico potrà variare.

§7 Per quanto concerne gli insegnanti immessi in ruolo, il completamento dell'orario di cattedra in un'unica struttura scolastica è impegno prioritario dell'Ufficio IRC, nel rispetto della Legge 186/03. Esso verrà pertanto garantito sempre, purché possibile.

Art. 18 Incarichi a IdR stabilizzati e non stabilizzati

L'Ufficio provvede annualmente, d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina per la sede e il monte ore degli IdR stabilizzati e non stabilizzati.

Per prassi gli IdR godenti incarico, che non abbiano effettuato richiesta di trasferimento, vengono confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie, ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, §§ 3-6.

Nel caso che un IdR dovesse rifiutare con rinuncia sottoscritta alcune ore o anche tutto l'incarico, non potrà più accedere all'assegnazione di altre ore o dell'incarico per tutta la durata dell'anno scolastico in corso.

Art. 19 Nuovi incarichi

La procedura per l'immissione in incarico di nuovi IdR sarà avviata dall'Ufficio IRC solo dopo che siano state espletate, nell'ordine:

- 1° tutti i procedimenti per l'utilizzazione dell'intero personale soprannumerario;
- 2° tutte le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta;
- 3° le procedure per gli eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio decise dall'Ordinario diocesano, anche su proposta del Direttore.

Tale procedura di nomina prenderà in considerazione, tra le domande già presentate, quelle che si troveranno in posizione utile, secondo il punteggio raggiunto, nei competenti elenchi di merito. La proposta di nomina a IdR sarà inoltrata ai Dirigenti scolastici in favore dei titolari di queste domande solo dopo consultazione degli stessi tendente ad assegnare, nei limiti del possibile, la sede scolastica più favorevole e opportuna.

Art. 20 Nuovi incarichi a Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose

§1. I Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose in possesso dei titoli richiesti, sono incaricati per il 30% delle ore disponibili nelle scuole Statali di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Diocesi di Monreale (Legge 186/04). La loro assegnazione di incarico per l’Insegnamento della Religione Cattolica è di esclusiva competenza dell’Ordinario Diocesano, esula da regolazione legata agli elenchi diocesani ordinari attenendosi all’elenco specifico.

§2. Ove possibile, si procederà all’assegnazione dell’IdR alla Istituzione scolastica più vicina al territorio pastorale di servizio.

§3. Il primo incarico e i nove a seguire, saranno part-time, pertanto l’orario di lavoro non potrà superare la metà dell’orario cattedra (12, ore per la scuola dell’Infanzia, 12 ore per la scuola Primaria, 9 ore per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado).

§4. Dal decimo anno in poi, si tenderà, ove possibile, al completamento orario della cattedra.

§5. Il presente regolamento si applicherà ai neo incaricati a partire dall’a.s. 2021/2022

Titolo V: LE SUPPLENZE

Art. 21 Assegnazione

§1. L’Ufficio IRC provvede, quando necessario e d’intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina di IdR supplenti o annuali o temporanei, scegliendoli tra i titolari di domanda di insegnamento che si trovano nella posizione utile, salvo sempre quanto prescritto.

§2. Per ragioni pratiche, stante l’urgenza da cui spesso è costretta la scelta di tali supplenti, specialmente quando si tratta di supplenze temporanee, si conviene che un elenco di tali “titolari in posizione utile”, adeguatamente lungo e sempre ordinato secondo le legittime precedenze, venga reso dall’Ufficio direttamente disponibile per i Dirigenti scolastici in vista degli opportuni incarichi, i quali, si intende, dovranno essere tempestivamente comunicati a cura degli stessi Dirigenti all’Ufficio diocesano di IRC.

Art. 22 Accettazione della supplenza

Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, ha l’obbligo di prendere contatto con l’IdR titolare per concordare con lui programma, metodologia, didattica e quanto altro occorrente per l’utilità degli allievi.

Finita la supplenza egli farà breve relazione all'Ufficio diocesano dell'incarico svolto, perché se ne tenga conto nel suo curriculum e nell'aggiornamento del suo punteggio nell'elenco di merito.

Art. 23 Rinuncia della supplenza

§1. Un aspirante all'IRC chiamato per svolgere una supplenza è sempre libero di rinunciare all'incarico propositogli. Egli sarà però tenuto a comunicare le ragioni della sua rinuncia all'Ufficio IRC, per email, affinché questo possa prendere le misure del caso in vista di un'eventuale ulteriore chiamata.

§2. La mancata comunicazione di tali ragioni ostanti verrà compresa come rinuncia ad ogni supplenza e comporterà l'esclusione dall'elenco degli aspiranti supplenti fino alla conclusione del trimestre scolastico corrente.

§3. Dopo la terza rinuncia, consecutiva e senza una motivata giustificazione l'aspirante sarà escluso dall'elenco degli aspiranti supplenti fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente.

Titolo VI: STATO DI SERVIZIO

Art. 24 §1 Lo stato di servizio considera IdR di ruolo, IdR a tempo determinato e Aspiranti IdR. Viene determinato sulla base degli anni e/o dei giorni nei quali si è svolto insegnamento di Religione a seguito di regolare incarico. Viene espresso per accumulo di punteggio sul criterio della tabella pubblica di riferimento, unica per la diocesi, approvata dall'Ordinario diocesano e allegata al presente Regolamento come sua parte integrante.

§2 Il medesimo criterio viene applicato agli IdR provenienti da altra diocesi, fermo restando il disposto dell'art. 14.

§3 Il punteggio di servizio degli aspiranti IdR non distingue tra servizio prestato in un tipo particolare di scuola o in altro tipo; viene pertanto computato come svolto nello stesso tipo di scuola.

§4 Ai fini dell'inserimento nel corpo degli IRC il servizio prestato nelle scuole paritarie dell'Arcidiocesi viene assegnato il medesimo punteggio previsto dalla tabella di riferimento.

§5 Perché agli IdR prestanti servizio nelle scuole paritarie possa essere riconosciuto un punteggio omologo a quello della tabella di riferimento dell'Ufficio diocesano IRC, si richiede che gli stessi siano in grado di documentare tale servizio allegando i relativi certificati INPS e

che siano forniti dei requisiti per l'IdR prescritti al Titolo II di questo Regolamento.

Titolo VII: AGGIORNAMENTO

Art. 25 Tutti gli IdR, compresi gli insegnanti curricolari di scuola dell'infanzia e primaria, nonché i sacerdoti i diaconi e i religiosi che svolgono IRC, sono tenuti a frequentare con impegno e partecipazione i corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Ufficio IRC, ai quali, sulla base della frequenza, viene attribuito ogni anno un punteggio da computare nell'elenco di merito degli stessi.

L'abituale e protratta mancata frequenza ai corsi di aggiornamento potrà incidere nell'eventuale procedimento di revoca del decreto di idoneità all'insegnamento.

Titolo VIII: DOMANDA ANNUALE DI IRC

Art. 26 §1 Ogni anno, nei termini di tempo comunicati dall'Ufficio IRC, tutti gli IdR sono tenuti a presentare la "domanda" di insegnamento di Religione Cattolica. Al di là della ritualità, all'adempimento si ascrive un duplice significato: quello simbolico, indicante la disponibilità del richiedente a compiere un servizio che, come quello di IdR, trascende la semplice offerta di lavoro, e quello pratico, sia dell'aggiornamento dei dati in possesso dell'Ufficio sia dell'opportunità offerta all'IdR di segnalare all'Ufficio mediante modelli predisposti dallo stesso la sede preferenziale o l'eventuale esplicita richiesta di trasferimento.

§2 Ai nuovi candidati all'IRC si richiede che all'atto di presentare la domanda di insegnamento conferiscano personalmente con il Direttore dell'Ufficio. Per gravi motivi organizzativi i termini per la presentazione delle domande debbono essere considerati sempre, soprattutto per i nuovi aspiranti, tassativi.

§3 Il momento della presentazione della domanda è considerato il più opportuno per provvedere al versamento del contributo richiesto per le attività dell'Ufficio diocesano di IRC.

NORMA TRANSITORIA

Gli insegnanti che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, debitamente forniti del decreto di idoneità ad insegnare religione cattolica nell'Arcidiocesi di Monreale, avendo anche superato il prescritto esame di verifica, dovessero trovarsi in servizio in forza del titolo di studio previsto dai DDPPRR 751/85 e 202/90, mantengono efficace la loro idoneità all'IRC.

Monreale 01 luglio 2021